

E.N.P.A.F. - Regolamento per l'assegnazione del contributo *una tantum* per farmacisti liberi professionisti e assimilati, per titolari e soci di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006) - anno 2017

---

## **PREMESSA**

Per l'anno 2017 l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo *una tantum* in favore dei farmacisti liberi professionisti e figure assimilate, dei titolari e dei soci di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006).

L'importo stanziato è di euro 700.000,00 (settecentomila) e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità indicate ai successivi punti 3 e 4.

L'iniziativa termina con l'esaurirsi dello stanziamento economico, pertanto la presenza in graduatoria non garantisce l'assegnazione del contributo assistenziale.

## **1. DESTINATARI**

Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:

- 1a. iscritti all'Enpaf che dall'anno 2016 hanno svolto ininterrottamente, ed in via esclusiva, l'attività di farmacista in regime libero-professionale oppure con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o, ancora, con borsa di studio e che, alla data della domanda, abbiano integralmente versato il contributo previdenziale in misura intera per gli anni 2016 e 2017;
- 1b. iscritti all'Enpaf che dall'anno 2016 hanno svolto ininterrottamente, ed in via esclusiva, l'attività di farmacista in qualità di titolare o di socio di esercizio autorizzato alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006) e che alla data della domanda abbiano integralmente versato il contributo previdenziale in misura intera per gli anni 2016 e 2017;

Sono esonerati dal requisito contributivo relativo agli anni 2016 e 2017 gli iscritti con residenza nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al D.L. n.189/2016, convertito in L. n.229/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

- 1c. che alla data della domanda, nei limiti della prescrizione quinquennale, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad  $\frac{1}{4}$  del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno. Saranno ammesse le domande conformi dei richiedenti che hanno in corso la rateizzazione della morosità contributiva pregressa solo nel caso in cui, al momento della domanda, siano state rispettate le scadenze dei pagamenti concordati con il piano di rientro e sia stato versato un importo pari almeno alla metà del debito contributivo. Analoga disposizione si applica in caso di adesione alla definizione agevolata del debito contributivo (art.6 D.L. 193/2016 convertito in L.225/2016 e successive modificazioni). A pena di esclusione, sarà a carico del richiedente l'onere di fornire, unitamente alla domanda di assegnazione del contributo assistenziale, copia del piano di rientro e della documentazione attestante lo stato del pagamento.

2. Non hanno diritto all'assegnazione del contributo in argomento i farmacisti:

- 2a. privi dei requisiti di cui al precedente punto 1.
- 2b. che risultino cancellati dall'Albo professionale alla data della domanda;
- 2c. che percepiscono un reddito personale, complessivo, superiore ad euro 40.000,00 lordi annui, elevati ad euro 45.000,00 per i nuclei familiari monoreddito con più componenti;
- 2d. gli iscritti liberi professionisti e figure assimilate, di cui al punto 1a., che abbiano conseguito compensi lordi derivanti dall'attività professionale di lavoro autonomo superiori ad euro 45.000,00;
- 2e. i titolari di impresa e i titolari di quote in società, nel caso in cui il reddito d'impresa, al lordo degli oneri per il personale per la quota parte eccedente euro 4.800,00 e dell'eventuale compenso di amministratore sia superiore ad euro 45.000,00.

Nei casi di cui ai punti 2d. e 2e., anche se il reddito procapite risulta essere compreso entro le misure indicate al precedente punto 2c, il richiedente non ha diritto alla prestazione.

- 2f. nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari piene. Sono parimenti esclusi coloro nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari con quota di proprietà inferiore al 100%, qualora la rendita catastale complessiva di tali immobili sia superiore a euro 2.000,00. Fanno eccezione:

- 2f.1 la casa di abitazione (utilizzo 1) con relative pertinenze (utilizzo 5);
- 2f.2 un solo immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione del nucleo familiare (utilizzo 2) o, in alternativa, un solo immobile dato in uso gratuito ad un familiare (utilizzo 10);
- 2f.3 un solo immobile con utilizzo 9 non locato.

La condizione di ammissione per gli immobili di cui ai punti 2f.2 e 2f.3 è che la rendita catastale complessiva, non sia superiore ad euro 2.000,00.

- 2f.4 Nel caso in cui in un nucleo familiare, in luogo di un immobile con utilizzo 2, siano presenti due immobili adibiti ad abitazione principale, si potrà essere ammessi in graduatoria se la rendita catastale complessiva di entrambi gli immobili non sia superiore ad euro 3.000,00.

## 2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- 2.1 L'istanza di assegnazione del contributo *una tantum* deve essere inviata direttamente all'Ente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Non è richiesto il parere del Consiglio dell'Ordine. La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta, che sarà resa disponibile insieme con il presente regolamento. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.

- 2.2 Le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro il 20 dicembre 2017. Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine. In nessun caso è

ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dall'istante e le risultanze della documentazione fiscale prodotta, si terrà conto di quest'ultima.

2.3 Alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio deve essere allegata la seguente documentazione:

2.3.1 copia della documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti nell'anno 2016 (dichiarazione fiscale 2017) da tutti i componenti il nucleo familiare, ad esclusione dei quadri IVA, IRAP e Studi di Settore.

Se il richiedente è titolare di quote in società, deve produrre anche il modello Unico Societario.

2.3.2 In presenza di figli, anche se i genitori non sono coniugati, deve essere prodotta la dichiarazione dei redditi di entrambi, benché non conviventi.

In caso di separazione legale, il richiedente deve produrre copia della sentenza di separazione relativamente alla parte che indica gli accordi economici. Analoga documentazione deve essere inviata in caso di divorzio. In tali evenienze, al reddito del nucleo familiare del richiedente saranno sommati o detratti gli importi indicati nelle suddette sentenze, corrisposti per i figli e per il coniuge separato o per l'ex coniuge.

2.3.3 Il modello ISEE 2017 relativo al nucleo familiare. L'istruttoria della domanda avverrà, comunque, sulla base della documentazione fiscale, come indicato ai punti precedenti, ma il mancato invio del modello ISEE non consentirà l'ammissione in graduatoria.

2.3.4 Nel caso in cui il pagamento del contributo Enpaf sia avvenuto successivamente alle scadenze fissate dall'Ente, a pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia della quietanza di pagamento.

### **3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE**

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa si procederà alla formazione di una graduatoria secondo le tabelle allegate al presente regolamento. Il punteggio sarà determinato in base al reddito, alle proprietà immobiliari presenti nel nucleo familiare ed all'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2008-2017. Inoltre, verranno assegnati ulteriori 10 punti al nucleo familiare monoreddito, a cui è equiparato anche quello costituito da un solo componente. Sarà considerato monoreddito anche il nucleo familiare del richiedente che svolge la propria attività in forma societaria o in impresa familiare con il coniuge, a condizione che nel nucleo familiare non sia presente altra fonte di reddito oltre a quella derivante dall'attività prestata nelle forme anzidette.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo non è considerato monoreddito il richiedente, legalmente separato o divorziato, che riceve l'assegno di mantenimento.

3.2 Il computo del reddito verrà effettuato in base alla media procapite, tenuto conto del numero di componenti il nucleo familiare. Il dato di riferimento è il reddito complessivo

ai fini IRPEF ovvero voci equivalenti in presenza di regimi fiscali agevolativi oppure le risultanze dell'Unico societario in relazione alla quota di possesso dichiarata, così come indicato al punto 2d. Inoltre, in caso di separazione legale o di divorzio, al reddito complessivo su indicato saranno sommati o detratti gli importi di cui punto 2.3.2.

Se il nucleo familiare è composto da un solo genitore o, comunque, da un solo soggetto affidatario o tutore, il calcolo del procapite dei soggetti a suo carico sarà proporzionale alla percentuale di detrazione spettante ai fini fiscali.

### 3.3 La composizione del nucleo familiare e il reddito conseguito sono quelli relativi all'anno 2016.

Ai fini della presente iniziativa vengono sempre considerati componenti il nucleo familiare:

- il richiedente;
- in assenza di separazione legale, il coniuge o la parte dell'unione civile (legge n.76/2016);
- i figli e gli altri soggetti, anche se non conviventi, fiscalmente a carico del richiedente o di uno degli altri componenti;
- i figli e gli altri soggetti con proprio reddito, se conviventi.

Nel caso in cui un soggetto risulti fiscalmente a carico per un periodo inferiore a 12 mesi nell'anno solare, la composizione del nucleo familiare sarà valutata come di seguito indicato:

- da 1 a 6 mesi: il soggetto si considera facente parte del nucleo familiare nella misura del 50%;
- da 7 a 12 mesi: il soggetto viene considerato come facente parte del nucleo familiare per l'intero anno solare.

Il coniuge non separato viene sempre considerato facente parte del nucleo familiare per l'intero anno solare. E' equiparata al coniuge la parte dell'unione civile (legge n.76 del 20 maggio 2016).

### 3.4 A parità di punteggio, avranno precedenza:

- 3.4a. i nuclei familiari monoreddito e, tra essi, i più numerosi ;
- 3.4b. i nuclei familiari che non hanno la proprietà di immobili con destinazione d'uso 2 e/o 9;
- 3.4c. i richiedenti con maggiore anzianità contributiva a quota intera nell'ultimo decennio;
- 3.4d. i richiedenti con nucleo familiare più numeroso;
- 3.4e. i richiedenti con età anagrafica più avanzata.

## 4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo assistenziale è calcolato in misura percentuale rispetto alla somma di euro 4.420,00, pari al contributo previdenziale a quota intera versato nell'anno 2016 (arrotondato per difetto o per eccesso ad euro 5,00) e sarà commisurato al punteggio ottenuto in graduatoria, come indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

## **5. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria per l'assegnazione del contributo assistenziale di cui al presente regolamento sarà approvata con determinazione del Direttore Generale dell'ENPAF e sarà pubblicata, con indicazione analitica del punteggio ottenuto, sul sito internet dell'Enpaf all'indirizzo [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it). Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei richiedenti.

## **6. RICORSI**

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Enpaf. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione.

## **7. TRATTAMENTO FISCALE**

Il contributo assistenziale di cui al presente regolamento è sottoposto a ritenuta d'acconto del 20% per i titolari di partita IVA. Fanno eccezione coloro che, all'atto della domanda, hanno dichiarato di essere soggetti a regime fiscale agevolato. Per le altre tipologie reddituali, la tassazione sarà assimilata a quella per lavoro dipendente.

## **8. INCOMPATIBILITA'**

8.1 Il presente contributo assistenziale è incompatibile con l'assegnazione del sussidio a sostegno del reddito erogato in favore degli iscritti titolari o soci di parafarmacia con sede dell'esercizio commerciale nei Comuni danneggiati dal sisma del 2016 e del 2017 di cui D.L. n.189/2016, convertito in L. n.229/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

8.2 In presenza dei necessari requisiti, gli assegnatari del contributo oggetto del presente regolamento potranno avere accesso alle prestazioni assistenziali a carattere indennitario solo nel caso in cui, per la valutazione dell'istanza, sia presentata la dichiarazione dei redditi 2018 (redditi percepiti nel 2017).

## **9. MODULISTICA**

Fanno parte integrante del presente regolamento lo schema di domanda di assegnazione del contributo *una tantum* ed il modello per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione.

---

## **TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E MISURA DELLA PRESTAZIONE**

---

### **valutazione del reddito procapite del nucleo familiare:**

<b>REDDITO PROCAPITE PERCEPITO NELL'ANNO 2016</b>	<b>PUNTI</b>
da zero a € 3.000,00	80
da € 3.000,1 a € 6.000,00	70
da € 6.000,1 a € 9.000,00	60
da € 9.000,01 a € 12.000,00	50
da € 12.000,01 a € 15.000,00	40
da € 15.000,01 a € 17.000,00	30
da € 17.000,01 a € 19.000,00	20
da € 19.000,01 a € 22.000,00	10
da € 22.000,01 a 40.000,00	zero

### **ulteriore attribuzione di punteggio:**

<b>REQUISITO</b>	<b>PUNTI</b>
nucleo familiare monoreddito con uno o più componenti	10
iscritti che hanno versato sei anni continuativi (o più) a quota intera nel decennio 2008-2017	10

### **attribuzione del punteggio in relazione alle proprietà immobiliari**

<b>PROPRIETÀ IMMOBILIARI NELL'ANNO 2016</b>	<b>PUNTI</b>
un immobile con destinazione d'uso 2 (o secondo immobile uso 1)	meno 10
un immobile con destinazione d'uso 9 (non locato)	meno 10

1. Fermo restando che l'iniziativa cessa con l'esaurirsi dello stanziamento e che, pertanto, la presenza in graduatoria non garantisce l'assegnazione del contributo assistenziale, a ciascun richiedente sarà corrisposto l'importo lordo corrispondente al punteggio conseguito, come di seguito indicato.

**misura della prestazione erogata**

PUNTI	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
100	€ 4.420,00
90	€ 3.980,00
80	€ 3.535,00
70	€ 3.095,00
60	€ 2.640,00
50	€ 2.210,00
40	€ 1.770,00
30	€ 1.325,00
20	€ 885,00
10	€ 440,00
zero	zero

---